

3

COMUNE di MANIAGO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO SPECIALE

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione C.C.
n. 357/BIS del 14.12.1990

ART. 1

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art.2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

ART. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola Beretta -cal.7,65- mod.81 .

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme di cui all'art.17 del Regolamento del Corpo.

ART. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti :

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati) ;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e della sede degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- servizi notturni ;

- servizi di pronto intervento ;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art.6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145 .

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Nella tessera di servizio di cui all'art.22 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

ART. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno citato e nell'art.19 del Regolamento del Corpo.

ART. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante del Corpo nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio, dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza.

ART. 8

Agli addetti alla Polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

ART. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

Qualora sussista una eccedenza di armi e/o munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano

i provvedimenti di cui al capo III° del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 .

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre a custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in siti facilmente raggiungibili.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

ART. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV° del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145 , della legge 28 maggio 1981, n.286 e del D.M.I. 18 agosto 1989 n.341 .